

TESTI A CONFRONTO

Per maggiore chiarezza delle modifiche proposte si riporta nella seguente tabella il testo attualmente vigente (prima colonna) e il testo coordinato con le modifiche medesime (seconda colonna)

Testo vigente L.R. n. 19/2006	Testo coordinato con le modifiche proposte
<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività</p> <p>1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata nella misura del 5,25 per cento per le seguenti divisioni riferite ai settori di attività economiche, secondo la classificazione ATECOFIN dell'Agenzia delle entrate:</p> <p>divisione 23 - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari;</p> <p>divisione 40 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore;</p> <p>divisione 64 - Poste e telecomunicazioni;</p> <p>divisione 65 - Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione);</p> <p>divisione 66 - Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie;</p> <p>divisione 67 - Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni.</p> <p>2. L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della regione Emilia-Romagna.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;">Identico</p>
<p style="text-align: center;">Art.2</p> <p>Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>Aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF</p>

<p>1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:</p> <p>a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;</p> <p>b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;</p> <p>c) di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;</p> <p>d) di 1,00 punti percentuali per i redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;</p> <p>e) di 1,10 punti percentuali per i redditi oltre 75.000,00 euro.</p>	<p>1. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:</p> <p>a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;</p> <p>b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;</p> <p>c) di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;</p> <p>d) di 1,04 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.”</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>Estinzione del contenzioso</p> <p>1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l'importo di 16,53 euro.</p> <p>2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.</p> <p>3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;">Identico</p>

<p style="text-align: center;">Art. 4 Abrogazione di norme</p> <p>1. È abrogato il comma 1 bis dell'articolo 7 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Identico</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 Entrata in vigore</p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">Identico</p>